

D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 ⁽¹⁾.

Modifiche ed integrazioni al *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2002, n. 58.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della *Costituzione*;

Visto l'articolo 117 della *Costituzione*;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la *legge 21 dicembre 1999, n. 526* (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Visto il *decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31*, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236*;

Visto il *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. Al *decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31*, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili»;
- b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: «rete di distribuzione,» sono inserite le seguenti: «nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e»;
- c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo»;
- d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi»;
- e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: «il gestore» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile della gestione»;
- f) ⁽²⁾ ;
- g) ⁽³⁾ ;
- h) ⁽⁴⁾ ;
- i) all'articolo 8, comma 2, le parole: «effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque» sono soppresse;
- j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: «ed al Ministero della sanità» sono inserite le seguenti: «secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa»;
- k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: «e successive modificazioni;» sono inserite le seguenti: «o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.»;
- l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: «Garanzia di» sono sostituite dalle seguenti: «Assicurazione di»;
- m) ⁽⁵⁾ ;
- n) ⁽⁶⁾ ;
- o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: «e 3» sono soppresse;
- p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;»;
- q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: «alle acque» sono inserite le seguenti: «fornite mediante cisterna ed a quelle»;
- r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «alle specifiche predetti» sono aggiunte le seguenti: «mette in atto i necessari adempimenti di competenza e»;
- s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: «per il consumo umano» sono aggiunte le seguenti: «e a quelle fornite tramite cisterna.»;

t) all'articolo 15, comma 1, le parole: «fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.»

u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: «alle acque» sono inserite le seguenti: «fornite mediante cisterna ed a quelle»;

v) all'articolo 17, comma 4, le parole: «comma 4,» sono sostituite dalle seguenti «comma 3,»;

w) ⁽⁷⁾ ;

x) ⁽⁸⁾ ;

y) ⁽⁹⁾ ;

z) ⁽¹⁰⁾ ;

aa) l'allegato I, parte B, è modificato come segue: nella colonna «Parametro» le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti: «(come NO_3)» e «(come NO_2)», la formula alla nota 5: « $[(nitrato)/50 + (nitrito)]/3 \leq 1$ » è soppresa e sostituita con la seguente: $\{ [(nitrato)/50] + [nitrito/0.5(0.1)] \} \leq 1$;

bb) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: nella nota «*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).» è soppresa la parola: «minimo»;

cc) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: alla nota 3, le parole: «Per le acque frizzanti» sono sostituite dalle seguenti: «Per le acque non frizzanti»;

dd) ⁽¹¹⁾ .

ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

«

Controllo di verifica - Numero di campioni all'anno (note 3 e 5)
--

 »;

il penultimo riquadro:

«

3 + ogni 10.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 1.000
--

 »

è soppreso e sostituito con il seguente:

«

3 + 1 ogni 10.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 10.000

 »;

l'ultimo riquadro:

«

10 + 1 ogni 25.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 10.000
--

 »

è soppreso e sostituito con il seguente:

«

10 + 1 ogni 25.000 m ³ /g del volume totale e frazione di 25.000
--

 »;

ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: «limite di rilevamento» sono sostituite dalle seguenti: «limite di rivelabilità»;

gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

«	Limite di rilevazione in % del valore di parametro (Nota 3)	»	è sostituita con la seguente:	«	Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3)	»;
«	Benzopirene	»	nella prima colonna sostituire: con:	«	Benzo(a)pirene	»;
«	Il limite di rilevamento è pari a: tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale oppure: cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco	»	<i>hh</i>) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire: nel modo seguente:	«	Il limite di rivelabilità è pari a: tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro; oppure: cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco	»;

ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: «il limite di rilevamento» con «il limite di rivelabilità».

-
- (2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5, *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*.
 - (3) Aggiunge il comma 5-*bis* all'art. 6, *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*.
 - (4) Sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7, *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*.
 - (5) Sostituisce l'art. 10, *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*.
 - (6) Sostituisce l'alinnea al comma 1 dell'art. 11, *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*.
 - (7) Aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 19, *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*.
 - (8) Aggiunge il comma 5-*bis* all'art. 19, *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*.
 - (9) Aggiunge l'art. 19-*bis* al *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*.
 - (10) Sostituisce il comma 2 dell'art. 20, *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*.
 - (11) Sostituisce il paragrafo (Avvertenza) all'allegato I al *D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*.
-